REGOLAMENTO (CEE) N. 551/87 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 3431/86 che stabilisce le modalità di applicazione delle misure appropriate per gli scambi con la Spagna di prodotti trasformati a base di oli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 477/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che adotta misure appropriate per gli scambi con la Spagna o il Portogallo di prodotti trasformati a base di oli [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 1986/86 [2], in particolare l'articolo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3431/86 [3], l'importo compensativo da riscuotere o da concedere negli scambi di prodotti trasformati a base di oli è stabilito ogni mese dalla Commissione;

considerando che il metodo di calcolo di tale importo corrisponde a quello utilizzato per la fissazione del contributo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1183/86 della Commissione, del 21 aprile 1986, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di controllo dei prezzi e dei quantitativi di taluni prodotti del settore dei grassi immessi in consumo in Spagna [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 279/87 [5]; che tale contributo è stabilito e pubblicato ogni mese dalla Commissione;

considerando che l'applicazione di tale metodo di calcolo dà esito alla fissazione di un importo compensativo pari a quello del contributo; che è pertanto opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 3431/86;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3431/86 è sostituito dal seguente testo:

« *Articolo 2*

L'importo compensativo da riscuotere o da concedere per tonnellata di olio è pari all'importo del contributo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1183/86 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

---

[1] GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 54.
[2] GU n. L 171 del 28. 6. 1986, pag. 5.
[3] GU n. L 317 del 12. 11. 1986, pag. 7.
[4] GU n. L 107 del 21. 4. 1986, pag. 17.
[5] GU n. L 28 del 30. 1. 1987, pag. 10.